



Sede Legale
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827
U.O.C. APPALTI E FORNITURE
Fax. 091.7808394

Prot. n. 0031534/5

Palermo, 9.12.2011

Oggetto: Invito a procedura negoziata annuale regionale per la fornitura di specialità medicinali. 5° step. Codici CIG come da Capitolato tecnico allegato.

Spett.le Ditta _____

Fax _____

E' intenzione di questa Amministrazione, in veste di Capofila, come da D.A: n. 03171/08n del 28.11.2008, procedere, mediante procedura negoziata, ai sensi del D.Lgs 163/2006, per l'aggiudicazione della fornitura annuale di specialità medicinali, così come elencate nell'allegato file excel, denominato Capitolato Tecnico, già presenti ed aggiudicate, tranne i lotti di "Adrenalina", con i precedenti avvisi di procedura regionale e rientranti nella fattispecie descritta all'art. 20 del primo avviso di gara telematica regionale. La procedura negoziata è regolata dalla normativa vigente nonché da quanto stabilito dalla presente lettera d'invito. La presente lettera di invito ha per oggetto la fornitura di prodotti farmaceutici come descritti nel Capitolato Tecnico, necessari all'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo, nonché alle Aziende Sanitarie della Regione Siciliana, che hanno a suo tempo conferito mandato all'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo, individuata quale "Azienda Sanitaria Capofila", per l'espletamento della procedura diretta alla selezione del contraente e finalizzata alla conclusione di ciascun singolo contratto. La gara viene, pertanto, espletata in favore delle seguenti Aziende Sanitarie Regionali:

ASP Agrigento/ASP Caltanissetta/ASP Catania/ASP Enna/ASP MessinaASP Palermo/ASP Ragusa/ASP Siracusa /ASP Trapani/AO Cannizzaro (Ct)/AO Papardo Piemonte (Me)/ AO Villa Sofia Cervello (Pa)/ARNAS Garibaldi (Ct)/ARNAS Civico (Pa)/Policlinico CT/Policlinico ME/Policlinico PA

Le caratteristiche, nonché i quantitativi da fornire sono descritti nell'allegata tabella (Capitolato Tecnico), relativa ai farmaci ricompresi nel PTORS, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente lettera di invito. Le quantità e tipologie dei Farmaci indicate nella detta tabella **si riferiscono in via puramente indicativa al fabbisogno per 12 mesi.**

Art. 1 - Caratteristiche tecnico qualitative e confezionamento

In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente gara, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto. Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta di cui all'art. 87, comma 4, del D.lgs. 163/2006. I prodotti farmaceutici oggetto della presente procedura devono essere conformi alla normativa in vigore in ordine alle caratteristiche per l'immissione in commercio. Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente; dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario che sull'imballaggio esterno. I prodotti farmaceutici appartenenti al Prontuario della continuità assistenziale Ospedale-Territorio (PHT), istituito con Determinazione AIFA del 29 ottobre 2004, devono essere forniti nei confezionamenti classificati in classe A ai fini della rimborsabilità. Non potranno essere offerti e consegnati medicinali in confezioni ospedaliere non registrate AIC. I prodotti consegnati dovranno essere forniti di fustella annullata preferibilmente di colore rosso ed autoadesiva. L'annullamento non dovrà comunque incidere sulla

leggibilità del codice a barre. La confezione esterna dovrà assicurare l'integrità del prodotto durante il trasporto e il packaging. Si fa presente che il peso di ciascuna confezione esterna dovrà rispettare la normativa fissata in materia di sicurezza. I prodotti aggiudicati dovranno essere forniti in confezioni che ne garantiscono la buona conservazione durante il trasporto, il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare ben leggibili, in lingua italiana, la descrizione tecnico-quantitativa del contenuto, il nome e la ragione sociale del produttore ed ogni altra informazione utile al loro riconoscimento. Tutti i prodotti forniti dovranno corrispondere, per caratteristiche e confezioni, alle norme di legge e di regolamento che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto. I prodotti, al momento della consegna, dovranno avere una validità di almeno 2/3 della validità complessiva. In caso contrario la consegna potrà essere rifiutata e sarà l'impresa aggiudicataria a farsi carico del ritiro e della sostituzione. I prodotti dovranno essere forniti in confezione originale e sigillata e recare, tassativamente, stampigliato la denominazione dell'Impresa, le caratteristiche del prodotto e comunque tutte le indicazioni stabilite dalle norme di legge ed in particolare la data di scadenza. Dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario e sia sull'imballaggio esterno come previsto dal D.lgs 540/92. Il codice a barra dovrà essere leggibile con la penna ottica. Dovranno inoltre essere confezionati ed imballati con materiali atti a garantirne i requisiti igienici e la corretta conservazione, consegnati con mezzi di trasporto idonei a garantire che i prodotti siano conservati a temperatura ambiente o congelata e nel rispetto delle norme vigenti, direttamente presso il MAGAZZINO FARMACIA dell'Azienda, franco trasporto ed ogni altro onere accessorio. Ogni confezione dovrà contenere le istruzioni, redatte in lingua italiana, per l'utilizzo del prodotto, le modalità di conservazione, le indicazioni circa la stabilità del materiale e le indicazioni per il controllo di qualità.

Art. 2 - Esecuzione e gestione del contratto. Ripartizione competenze tra Azienda Capofila e Singole Aziende Sanitarie

In ordine all'esecuzione e gestione contrattuale, resta nell'esclusiva competenza della Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo, quale Capofila, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:

- **espletamento della procedura di gara;**
- **gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;**
- **custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura.**

In merito alla verifica dei requisiti generali, spetta alla "Capofila" acquisire la relativa documentazione e darne comunicazione alle altre Aziende Sanitarie. Resta nell'esclusiva competenza di ciascuna singola Azienda Sanitaria delegante, nonchè dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo per la propria singola quota di fornitura, l'autonoma gestione del rapporto negoziale e in particolare delle seguenti attività:

- **richiesta e gestione del deposito cauzionale definitivo;**
- **stesura e sottoscrizione del contratto (anche nella forma della lettera commerciale);**
- **gestione ordini e ricevimento merci con verifica quali-quantitativa;**
- **ricevimento fatture e relativi pagamenti;**
- **gestione dell'eventuale contenzioso successivo all'aggiudicazione della gara con particolare, ma non esaustivo riferimento, all'applicazione di penali e alla risoluzione del rapporto contrattuale;**
- **monitoraggio almeno annuale della fornitura e comunicazione delle valutazioni alla "Capofila".**

Ove la singola Azienda Sanitaria delegante venga a conoscenza, durante la vigenza del rapporto contrattuale, della non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero della perdita di alcuno dei requisiti richiesti dalla presente lettera di invito, ne darà comunicazione all'Azienda Sanitaria Capofila la quale potrà annullare l'aggiudicazione al fornitore, all'esito degli opportuni accertamenti su quanto comunicato.

Art. 5 – Documentazione amministrativa a corredo dell'offerta economica

Unitamente all'offerta economica ed alla documentazione tecnica, entrambe accluse in separata busta chiusa e sigillata, l'impresa (o R.T.I./Consorzi) offerente deve produrre, a pena di esclusione, la seguente documentazione amministrativa, anch'essa inserita in apposita busta chiusa e sigillata:

1. Istanza di partecipazione redatta ai sensi del T.U. del D.P.R. n.445 del 28.12.2000, unita alla presente come parte integrante e sostanziale, debitamente compilata. La sostituzione delle certificazioni amministrative con dichiarazioni e inoltre ammessa – da parte di Imprese di altri Stati membri – ai sensi e con le modalità della normativa comunitaria e delle leggi statali di riferimento. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni

possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia autentica resa ai sensi dell'art.18, commi 2 e 3, del D.P.R. 445/2000. Dovrà essere allegata obbligatoriamente, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore

2. N. 2 idonee dichiarazioni bancarie, ovvero, nel caso che la Ditta non possa presentare la seconda dichiarazione bancaria, la stessa dovrà innanzitutto specificare i motivi, allegando apposita relazione, e dovrà, inoltre, presentare, in sostituzione della seconda dichiarazione bancaria, copia autentica dell'ultimo bilancio approvato corredato dalla relazione del Collegio Sindacale, ove esistente. L'Azienda Ospedaliera si riserva di valutare la documentazione di bilancio presentata per ravvisare se risulta soddisfatto il requisito della capacità economica e finanziaria.
3. Dichiarazione di accettazione di quanto previsto nella lettera di invito, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa, o di tutte le imprese in caso di raggruppamento temporaneo.
4. In caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.
5. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, con la quale attesti di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non di è concordato né si concorderà con altri partecipanti alle gare.
6. Le ditte che intendono partecipare a procedure attivate dalle stazioni appaltanti devono versare il contributo , nella misura prevista dall'art. 2 della Deliberazione 15.02.2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici , per ogni singolo lotto a cui intendono partecipare entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Per eseguire il pagamento sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio "servizio di Riscossione" raggiungibile dalla homepage sul sito web dell'Autorità (www.avcp.it) sezione "Contributi in sede di gara" oppure sezione "servizi, a partire dal 1 maggio 2010. A riprova dell'avvenuto pagamento , l'utente dovrà allegare all'offerta la ricevuta di pagamento.

Art. 6. - Contributo dovuto all'Autorità di Vigilanza

Si precisa dunque che, pena l'esclusione dalla procedura, ciascun concorrente dovrà effettuare, entro la scadenza prefissata per la produzione dell'offerta, per ciascun lotto a cui partecipa, il pagamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266. Si precisa che per conoscere l'esatto importo da corrispondere per ciascun lotto della gara per la fornitura di medicinali, è necessario collegarsi al portale web "Sistema di riscossione" all'indirizzo: <http://www.avcp.it/riscossioni.html> . Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili al seguente indirizzo internet: <http://www.avcp.it/riscossioni.html>. In particolare, si segnala che il pagamento relativo al contributo di cui sopra potrà avvenire mediante:

- **versamento on line** collegandosi al portale web "Sistema di riscossione" all'indirizzo <http://www.avcp.it/riscossioni.html> seguendo le istruzioni disponibili sul portale (a riprova dell'avvenuto pagamento il partecipante deve inviare, come meglio precisato al successivo art. 9.1, l'e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione

ovvero

- **versamento sul conto corrente postale** n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBBL." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584).

La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice fiscale del partecipante e il CIG che identifica la procedura. A comprova dell'avvenuto pagamento il partecipante deve inviare, unitamente all'offerta economica, la copia della ricevuta del versamento corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. L'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo si riserva la facoltà di richiedere l'originale del Documento attestante il pagamento. In caso di partecipazione a più lotti la ditta dovrà indicare i lotti per i quali partecipa, qualora effettui il pagamento con un solo bollettino o versamento

Art. 7 – Modalità di aggiudicazione

La gara verrà aggiudicata, per singolo lotto, a favore della ditta che avrà presentato offerta al prezzo più basso, ai sensi dell'art 82 del D.Lgs. n. 163/2006, attesa la corrispondenza dei prodotti offerti con quanto previsto nelle caratteristiche tecniche del Capitolato. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che:

- presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate negli atti di gara, offerte che siano sottoposte a condizione, offerte incomplete e/o parziali, offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura, offerte di prodotti che non possiedano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico;
- siano coinvolti in situazioni oggettive lesive della *par condicio* tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

Si precisa, inoltre, che la Stazione appaltante si riserva il diritto di: *a)* non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 81, comma 3, del D. Lgs. 163/2006; *b)* procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per singolo lotto, *c)* sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, *d)* procedere all'aggiudicazione anche di un singolo Lotto. Ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, ci si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro cui i concorrenti devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l'esclusione dalla gara. I concorrenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Il lotto n. 24 Olanzapina (sub lotto a, b, c, d, e), verrà aggiudicato ad una unica ditta.

Art. 8 - Fase di aggiudicazione

Alla scadenza prefissata per la produzione delle offerte, in seduta pubblica che si terrà, nei termini e con le modalità indicate nella presente lettera di invito, il giorno 23.12.2011 alle ore 10,00, si procederà:

- all'esame della documentazione amministrativa prodotta dalle ditte concorrenti;
- all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ed alla stesura della graduatoria provvisoria di merito.

Esperita la suindicata seduta pubblica, in separata seduta riservata si procederà all'esame delle schede tecniche pervenute, per l'accertamento della necessaria conformità. Gli esiti dell'esame della documentazione tecnica verranno resi noti mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, nonché con pubblicazione degli esiti definitivi della procedura sul profilo del committente. Si fa presente che, prima di disporre con apposito provvedimento gli esiti definitivi della procedura, la stazione appaltante procederà alla verifica di anomalia delle migliori offerte, come previsto dal comma 7 dell'articolo 88 del sopra citato Decreto legislativo. A tal fine, si precisa che l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo si riserva di escludere dalla gara il concorrente i cui prodotti offerti, non corrispondano a quanto descritto nel Capitolato Tecnico. Al termine degli adempimenti relativi all'aggiudicazione ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.Lgs. n. 163/2006 e, successivamente, si procederà alla comunicazione dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006. Nei confronti delle Ditte aggiudicatarie si procederà, con le modalità previste dalla normativa vigente, all'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'art. 2 del D.L. 25/09/2002, n. 210 come modificato dalla legge di conversione 266/2002. Peraltro, in caso di RTI il precedente documento verrà acquisito relativamente a ciascuna impresa raggruppata. Secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo effettua i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio rese durante l'intero procedimento dall'aggiudicatario:

- in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa e di consorzi ordinari di concorrenti i suddetti controlli sono effettuati nei confronti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio;
- in caso di consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06, i suddetti controlli sono effettuati sia nei confronti del consorzio nonché nei confronti dei consorziati che, nell'offerta economica sono stati indicati come esecutori di parti della prestazione.

L'Amministrazione richiede ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti quanto dichiarato durante il procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle forme specificate dal D.P.R. n. 445/2000. L'esito favorevole dei suddetti controlli sull'aggiudicatario è condizione per la sottoscrizione del contratto.

In caso di esito negativo, l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo dichiarerà decaduto il concorrente dall'aggiudicazione, dandone comunicazione al concorrente medesimo. L'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo si riserva di valutare di procedere all'aggiudicazione della gara al concorrente che segue nella graduatoria. All'aggiudicazione definitiva si procederà mediante deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Villa Sofia-Cervello di Palermo. Successivamente, nei termini di quanto prescritto dal D.Lgs. 163/2006, sarà comunicata l'aggiudicazione alla prima in graduatoria e al concorrente che segue in graduatoria. A tutti i concorrenti sarà comunicata la conclusione del procedimento. Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso sia presentata, per singola voce di gara, una sola offerta.

Art. 9 - Offerta economica e documentazione tecnica

Ai fini dell'offerta economica, nonché per l'accertamento dei requisiti tecnici richiesti, ciascun concorrente dovrà indicare:

1. denominazione del prodotto: indicare la denominazione del medicinale offerto che può essere una denominazione comune o scientifica accompagnata da un marchio o dal nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio;
2. codice A.I.C.; nel caso il lotto richieda più formulazioni farmaceutiche/dosaggi la ditta indicherà un solo AIC nell'offerta. In allegato dovrà essere trasmesso un documento riepilogativo di tutti gli AIC offerti, completo di tutte le informazioni richieste dai punti 1 a 10 del presente comma;
3. numero di unità per confezione: per i prodotti ove il lotto preveda più di un dosaggio o dove è prevista la formulazione del prezzo in unità di misura (es. ml, UI, ecc.) diversa dall'unità di vendita (es. tubo, fl. ecc) la ditta dovrà indicare la quantità contenuta nella confezione;
4. classe di rimborsabilità del medicinale (A, C, H, SOP/OTC);
5. prezzo di vendita al pubblico per confezione – I.V.A. inclusa campo obbligatorio ad esclusione degli emoderivati di classe H e dei farmaci SOP/OTC;
6. valore dell'aliquota I.V.A.;
7. per i farmaci ex factory per i quali è obbligatorio accordare al SSN una percentuale di sconto ulteriore rispetto al 33,35%, la ditta dovrà indicare tale percentuale di sconto obbligatorio aggiuntivo;
8. estremi della G.U.R.I.: per i medicinali "ex factory" indicare gli estremi della G.U. dove è pubblicata la determinazione contenente la classificazione ai fini della rimborsabilità e quindi l'ultima contrattazione ai fini della cessione al SSN; per i medicinali emoderivati indicare gli estremi della GURI ove è pubblicato l'attuale prezzo massimo di cessione al SSN;
9. prezzo unitario d'offerta al netto di I.V.A., con non più di 2 cifre decimali (riferito all' unità di misura). Laddove verrà indicato prezzo unitario d'offerta con più di 4 cifre decimali, verrà comunque tenuto in conto, ai fini della graduatoria finale di gara ed eventuale aggiudicazione, il prezzo unitario con le 4 cifre decimali;
10. prezzo unitario di riferimento al netto di I.V.A. (riferito all' unità di misura); indicare il prezzo al netto della sconto obbligatorio per legge; per i medicinali non soggetti a prescrizione medica (SOP/OTC) indicare il prezzo di cessione al SSN; per i medicinali in equivalenza la Ditta dovrà indicare il prezzo a fiala.
Si precisa che per i medicinali con prezzo ex factory, lo sconto obbligatorio per prodotto, calcolato come di seguito indicato, deve essere almeno pari al 33,35 %; per i medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è regolamentato dall'art. 9, quinto comma, del D.L. 8/7/1974, n. 264, convertito in L. 17/8/1974, n. 386 e dall'art. 3, comma 128, della L. 28/12/1995, n. 549, lo sconto obbligatorio per prodotto, calcolato come di seguito indicato, deve essere almeno pari al 50%.
11. totale offerto per prodotto: quantità * prezzo unitario di offerta

totale offerto per singolo lotto: sommatoria dei prezzi unitari offerti per le quantità dei prodotti componenti il lotto

sconto offerto per prodotto e sconto obbligatorio per legge;

La percentuale di sconto che le ditte partecipanti dovranno offrire non potrà essere inferiore a pena d'esclusione, al 50% del prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto, così come stabilito all'art. 9, quinto comma, del D.L. 8/7/1974, n. 264, convertito in L. 17/8/1974, n. 386 e all'art. 3, comma 128, della L. 28/12/1995, n. 549, per i medicinali sottoposti a tale disciplina; per i medicinali ex-factory, la percentuale di sconto che le ditte partecipanti dovranno offrire non potrà essere inferiore, a pena di esclusione, a 33,35% del prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Non saranno ammesse offerte a euro 0,00000. Ciascuna Azienda Sanitaria potrà richiedere al Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto eventuali ulteriori formulazioni o dosaggi a base dello stesso principio attivo (non elencati nei documenti di gara) messi in commercio dal Fornitore nel periodo di validità della gara. In questo caso, qualora il fornitore sia consenziente, si applicherà uno sconto dal prezzo massimo di cessione al SSN pari allo sconto offerto rispetto al prezzo di riferimento dal Fornitore aggiudicatario sul relativo Lotto. Tale clausola sarà applicata, nel rispetto di quanto previsto dalla presente lettera di invito, ai medicinali presenti a listino nel periodo di validità della gara, a prescindere dal fatto che siano attualmente commercializzati o siano prodotti che verranno commercializzati in seguito all'aggiudicazione della gara.

Lo sconto offerto per prodotto resta fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale. Qualora in corso di contratto, si verificano diminuzioni o aumenti del prezzo al pubblico, ciascuna Azienda Sanitaria provvederà a diminuire o aumentare automaticamente i prezzi, tenuto conto della percentuale di sconto esitata in gara. Trovano applicazione le previsioni di cui all'articolo 115 del dlgs 163/2006 con riguardo ai contratti ad esecuzione continuativa e periodica. Per i medicinali non soggetti a prescrizione medica si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 comma 2 del decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248.

Tutti i prezzi si intendono comprensivi del costo dovuto all'imballaggio, al trasporto, allo scarico a terra ed ogni ulteriore onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell'I.V.A., che dovrà venir addebitata sulla fattura a norma di Legge. Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni e le

modalità di presentazione previste nella presente lettera di invito, ovvero, risultino equivoche, difformi dalla richiesta o condizionate da altre clausole. La busta contenente l'offerta dovrà essere indirizzata al Responsabile Unico del Procedimento. Su frontalino della busta dovrà essere inoltre scritta in evidenza la dicitura "PROCEDURA PER LA FORNITURA DI SPECIALITÀ MEDICINALI – PROCEDURA NEGOZIATA PER LE 17 AZIENDE SANITARIE – REGIONE SICILIANA" e il nominativo dell'offerente e dovrà essere fatta pervenire **entro le ore 9,00 del 23.12.2011 presso l'Ufficio Protocollo dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello viale Strasburgo 233 90146 PALERMO**. Oltre detto termine non sarà valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva all'offerta precedente. Le offerte redatte in modo imperfetto, o contenenti comunque condizioni aleatorie e/o indeterminate non verranno accettate e saranno considerate nulle. Le offerte telegrafiche o a mezzo telefax non saranno considerate valide. Il giorno 23.12.2011 alle ore 10,00, presso gli Uffici dell'U.O.C. Appalti e Forniture dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello, siti in via Strasburgo 233, Palermo, si procederà, in seduta pubblica, all'apertura delle offerte pervenute ed all'esame della relativa documentazione amministrativa. Il prezzo indicato nell'offerta dovrà rimanere fisso ed invariabile e sarà, inoltre, comprensivo di trasporto, imballaggio presso l'Azienda Sanitaria destinataria e di tutti gli oneri di natura fiscale esclusa l'I.V.A. che sarà addebitata a norma di legge. Alla ditta aggiudicataria verranno corrisposti i prezzi unitari indicati in sede di gara per ogni singolo prodotto della fornitura aggiudicata.

Art. 10 - Durata della fornitura

La durata della presente fornitura sarà di 12 mesi a decorrere dalla data della comunicazione di aggiudicazione definitiva.

Art. 11 – Variazioni ai quantitativi di fornitura per ogni singola Azienda Sanitaria

I quantitativi indicati sono meramente orientativi, e non configurano determinazione dell'entità della somministrazione; di fatto tale entità sarà determinata dall'effettivo fabbisogno, in quanto il reale consumo di Farmaci è subordinato a fattori variabili e circostanze legate alla natura particolare del bene e dalle esigenze di ciascuna Azienda Sanitaria. Pertanto, il fornitore dovrà somministrare le quantità che, entro il limite del 20% del quantitativo inizialmente stimato in aumento o in diminuzione, saranno in effetti richieste, senza sollevare eccezioni al riguardo ed alle condizioni economiche previste. Non dovrà essere imposto alcun limite di fatturazione. Ciascuna Azienda avrà la facoltà di acquistare, per necessità sopravvenute, prodotti farmaceutici anche di lotti per i quali non ha trasmesso procura, al prezzo aggiudicato nella presente gara. E' facoltà della singola Azienda Sanitaria di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal contratto a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamenti di farmaci. In particolare, ciascuna Azienda Sanitaria potrà, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del fornitore, modificare nelle quantità od annullare la fornitura dei Farmaci qualora:

1. nel Prontuario terapeutico regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura;
2. siano immessi in commercio medicinali generici/equivalenti.
3. vengano meno i requisiti di esclusività presenti al momento dell'aggiudicazione.

L'Azienda Capofila si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione di taluni prodotti qualora nel prontuario terapeutico regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura.

Art. 12 - Esecuzione del contratto e Consegne

Il fornitore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei prodotti oggetto della presente lettera di invito. Nella esecuzione il fornitore è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dal D.M. 6/7/1999. Il fornitore garantisce altresì che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle norme:

- di igiene sulla produzione e sul commercio;
- di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette;
- sulla infortunistica, sulla prevenzione degli incendi.

La prestazione a carico del fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo di fornitura (ordine) emesso da ogni singola Azienda Sanitaria e nel rispetto dei termini e delle modalità e dei luoghi ivi indicati.

Il fornitore deve effettuare le consegne, entro **7 giorni** naturali consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine, a proprio rischio e con carico di spese di qualsiasi natura (in porto franco). I documenti di trasporto dei prodotti, in un'unica soluzione o ripartite, dovranno essere visti dagli uffici dell'Azienda Sanitaria competenti e dovranno riportare il numero d'ordine dell'Azienda Sanitaria. L'apposizione del visto non preclude per l'Azienda Sanitaria il diritto ed eventuali ulteriori rilievi in ordine ai prodotti consegnati. I prodotti consegnati dovranno avere una validità residuale non inferiore a 2/3 rispetto alla complessiva validità del farmaco. Le consegne dovranno essere effettuate "a terra", il fornitore dovrà provvedere allo scaricamento dei prodotti dal mezzo di trasporto con deposito della merce nei locali individuati da ciascuna Azienda Sanitaria. In caso di rifiuto della fornitura, perché non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione, entro due giorni lavorativi, la singola Azienda Sanitaria avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito al fornitore inadempiente, delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'applicazione delle penali di cui all'art. 19 e l'eventuale risarcimento dei danni subiti. La Ditta aggiudicataria dovrà predisporre la propria struttura commerciale alla ricezione degli ordini sia via telefax che per posta elettronica. In situazioni di particolare necessità ed urgenza, da dichiararsi a cura delle Aziende Sanitarie, il fornitore dovrà provvedere alla consegna delle merci entro e non oltre 3 giorni naturali consecutivi dal ricevimento della richiesta. L'Azienda Sanitaria ha la facoltà, da esercitarsi entro 24 ore dall'invio dell'ordine, di annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l'invio dell'ordine medesimo. Trascorso tale termine, l'ordine diverrà irrevocabile. Le consegne dovranno essere effettuate presso il Magazzino FARMACIA di ciascuna Azienda Sanitaria, secondo le modalità che saranno impartite e secondo gli orari che verranno concordati con i Servizi di Farmacia di ciascuna Azienda Sanitaria. I prodotti dovranno essere consegnati esclusivamente nei quantitativi richiesti dall'U.O. Farmacia. All'atto della consegna il fornitore deve presentare ad un incaricato del MAGAZZINO FARMACIA dell'Azienda l'apposito documento di trasporto in duplice esemplare od altro documento idoneo, nel quale siano indicate specie e quantità dei singoli prodotti forniti, numero di riferimento e data dell'ordine e numero del lotto e la data di scadenza degli stessi. Il fornitore che consegni la fornitura in ritardo, rispetto ai tempi massimi previsti nella presente lettera di invito o, o che consegnandola di qualità non conforme a quella stabilita e invitato a sostituirla, vi provveda in ritardo, contravviene ai patti stabiliti. Ciascuna Azienda si riserva, nella forma che riterrà più opportuna, di intervenire in merito alla verifica della gestione della fornitura. In caso di inadempimento relativamente allo svolgimento della fornitura, ciascuna Azienda si riserva di applicare, in contraddittorio con l'Impresa aggiudicataria, le penalità previste dalla presente lettera di invito. Ciascuna Azienda, oltre all'applicazione delle penali, dispone che il termine massimo di ritardo della consegna non possa eccedere comunque i giorni 7 (sette); trascorso detto termine l'Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di approvvigionarsi della singola fornitura da altra impresa, fatti salvi i propri diritti di risarcimento danni.

Art. 13 – Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, da parte di ogni singola Azienda Sanitaria, successivamente al ricevimento dei prodotti, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. I pagamenti per le forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti. Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L'Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto e nei singoli ordinativi di fornitura; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'ordinativo di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalle Aziende Sanitarie contraenti. L'importo della fattura viene pagato tramite la Tesoreria di ciascuna Azienda. Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 è da considerarsi "corretta prassi commerciale" nel settore, ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs. n. 231/2002, che i pagamenti per le forniture effettuate vengano eseguiti a 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, a fornitura regolarmente eseguita ed a controllo avvenuto. Tale termine resta interrotto qualora la singola Azienda Sanitaria chieda chiarimenti. Si comunica che le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture. Le fatture relative alla fornitura dovranno essere intestate a ciascuna Azienda Sanitaria, con l'intestazione che verrà concordata con ciascuna Azienda. La fattura, per la liquidabilità, oltre a contenere oltre i dati obbligatori per legge ed essere conforme a quanto previsto nell'ordine d'acquisto e deve contenere le seguenti indicazioni:

- ◆ riportare il numero d'ordine;

- ◆ essere corredata da copia dell'ordine e copia fotostatica del documento di trasporto e altro documento equipollente;
- ◆ riportare il codice CIG
- ◆ riportare il numero di conto economico e quello del centro di costo indicato sull'ordine.

In ottemperanza alle recenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ciascuna ditta aggiudicataria dovrà comunicare tempestivamente a ciascuna singola Azienda Sanitaria interessata alla presente procedura il numero di conto corrente unico dedicato, precisandosi fin da ora che non potranno essere contestati dal fornitore eventuali mancati o ritardati pagamenti laddove la ragione del mancato pagamento o del ritardo sia da imputare all'assenza di segnalazione del detto conto corrente unico dedicato, ovvero del numero del CIG che va obbligatoriamente riportato in ogni singola fattura. La data di arrivo della fattura è attestata dal timbro apposto dal Protocollo dell'Azienda Sanitaria. Il pagamento delle fatture non contestate libera l'Azienda contraente da qualsiasi rivendicazione economica da parte dell'aggiudicatario. Il pagamento sarà effettuato:

- con versamento su c/c postale o bancario;
- con mandato di riscossione nominativo.

L'Impresa aggiudicataria dovrà comunicare (in occasione dell'invio della fattura) la modalità di pagamento prescelta con lettera a firma del legale rappresentante. Il presente invito non costituisce impegno per questa Azienda.

Art. 14 - Contratto e spese

Tutte le spese, comprese di bollo e registrazione, saranno a carico della ditta aggiudicataria. La sola IVA sarà a carico delle singole Aziende Sanitarie. In caso di particolare urgenza, debitamente comprovata, l'Azienda Sanitaria può disporre, prima della stipulazione del contratto, l'anticipata esecuzione dello stesso entro i limiti di un quinto dell'importo contrattuale. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della Legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, per gli aggiudicatari vige l'obbligo di indicare, in sede di formulazione offerta, il numero di conto corrente unico sul quale far confluire tutte le somme relative all'appalto regionale. L'aggiudicatario si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto regionale, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi a mezzo di bonifico bancario o bonifico postale o assegno circolare non trasferibile. Il mancato rispetto di questo obbligo comporterà la risoluzione dell'aggiudicazione.

Art. 15 - Cessione del contratto e Subappalto

E' vietata la cessione del contratto, fatto salvo quanto indicato all'art. 116 del D. Lgs 163/06. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 118 del D. Lgs. 163/06. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie. La ditta concorrente dovrà specificare in sede di offerta la parte della fornitura che intende eventualmente subappaltare. L'appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate. L'Azienda Sanitaria non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l'importo della fornitura dagli stessi eseguita. Con il deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalla presente lettera di invito (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 38, D. Lgs. n. 163/2006). E' fatto divieto all'appaltatore di subappaltare in tutto o in parte le forniture senza il preventivo consenso scritto di ciascuna Azienda Sanitaria, pena l'immediata risoluzione del contratto con l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno. I pagamenti relativi ai prodotti forniti dal subappaltatore verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate.

Art. 16 - Controlli Qualitativi/Quantitativi

La presa in consegna da parte del Committente dei prodotti forniti dall'appaltatore non comporta l'accettazione definitiva delle forniture stesse. La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità. Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà al momento dell'accettazione l'Amministrazione della singola Azienda Sanitaria, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata. I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale. In ogni momento, a cura del Servizio di Farmacia di ciascuna Azienda Sanitaria, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati, con le specifiche tecniche dichiarate dalla Ditta. Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell'Azienda Sanitaria, presentassero difetti saranno rifiutati e il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati dalla richiesta, alla loro sostituzione.

L'Amministrazione contraente metterà a disposizione, per il ritiro, la merce in eccedenza e ne garantirà il deposito per complessivi 7 (sette) giorni lavorativi. Qualora il Fornitore non provveda al ritiro della merce in eccedenza, dopo 30 (trenta) giorni dalla medesima segnalazione l'Amministrazione contraente potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del Fornitore, dandone ulteriore preventiva comunicazione scritta a mezzo telefax. Il fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza e non accettati, concordando con la singola Azienda Sanitaria le modalità del ritiro. Il fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che la stessa potrebbe subire durante il deposito, oltre i 7 (sette) giorni lavorativi di deposito garantiti.

Art. 17 - Inadempimenti e penalità

L'impresa aggiudicataria è soggetta all'applicazione di penalità in caso di:

- Ritardi nell'esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto;
- Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna.

Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 2% del valore dell'ordine emesso, al netto di IVA, con un minimo di € 250,00. Nel caso in cui l'ordine sia stato solo parzialmente evaso, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo. Nel caso di consegna di prodotti di qualità difforme da quella commissionata o ancora di imballi di cui venga contestata l'integrità con relativa richiesta di sostituzione, il Fornitore sarà tenuto alla sostituzione entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 2% del valore della merce contestata, fatta salva la facoltà della risoluzione contrattuale trascorsi 30 giorni dalla scadenza del termine di consegna. E' fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria ordinante di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustificano ponendo a carico del fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell'aggiudicatario. Decorso il termine massimo di ritardo di 30 gg., ogni singola Azienda Sanitaria, oltre all'applicazione della penale, potrà risolvere il contratto per la propria quota di fornitura, ai sensi dell'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei prodotti oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 C.C.). In caso di ritardi reiterati, la singola Azienda Sanitaria, oltre all'applicazione della penale, potrà risolvere il contratto per la quota parte di fornitura, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto sostitutivo dei prodotti oggetto del contratto, salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti. L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell'impresa derivanti dalla fornitura regolata dalla presente lettera di invito, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con la singola Azienda Sanitaria, a fronte dell'obbligo di emissione di apposita Nota di accredito ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva. La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Art. 18 – Risoluzione del contratto

Ciascuna Azienda Sanitaria, per le attività contrattuali di esclusiva competenza (indicate all'art. 2), in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto, per la quota di fornitura relativa alla singola Azienda procedente (art. 1454 C.C.). Ciascuna Azienda Sanitaria, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto, per la propria quota di fornitura nei seguenti casi:

- nel caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Bando di Abilitazione e dall'Avviso di gara, accertata dall'Azienda Sanitaria Capofila al termine del procedimento che ha portato all'annullamento dell'aggiudicazione al fornitore;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
- in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati.
- In tale ultima eventualità l'Azienda capofila procederà all'esperimento di nuova procedura acquisitiva, alla quale saranno invitate tutte le ditte in possesso di AIC per la specifica molecola ed il prezzo al pubblico del nuovo medicinale generico sarà posto come base d'asta.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge in ogni singola Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all'impresa inadempiente. In caso di reiterate e gravi inadempienze contrattuali anche nei confronti di una singola Azienda sanitaria, l'Azienda capofila potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione della gara regionale per il lotto oggetto di contestazione. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più da ogni singola Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della Legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, nel caso in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, l'Azienda capofila procederà alla revoca dell'aggiudicazione della gara regionale per il/i lotto/i di riferimento e i relativi contratti si intenderanno risolti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto.

Art. 19 - Recesso unilaterale

Ciascuna Azienda Sanitaria potrà in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata A.R., recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 c.c., così come previsto dall'art. 21-sexies L. 241/90.

Art. 20 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del contratto derivante dalla presente lettera di invito e della esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della fornitura. Le Aziende Sanitarie ed eventualmente la Regione Siciliana, per quanto di competenza, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie contraenti. In ogni caso le Aziende Sanitarie contraenti aderendo al contratto con l'emissione dell'ordinativo di fornitura o con altre modalità, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in particolare, per quanto riguarda il monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dal fornitore alle Aziende Sanitarie contraenti nel rispetto delle disposizioni di cui al D. LGS. 30/06/2003, n. 196 e delle altre normative in vigore. Il trattamento dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. Con la sottoscrizione del contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal D. Lgs. 30/6/2003, n. 196.

Art. 21 - Monitoraggio della fornitura

Il fornitore, per consentire la verifica dell'andamento delle forniture regionali ai fini di un monitoraggio, nonché la rilevazione di eventuali criticità che dovessero emergere nel corso della fornitura, si impegna a trasmettere, anche per via telematica, con le modalità che saranno successivamente concordate, all'Assessorato Sanità Regione Siciliana, nonché all'Azienda Sanitaria Capofila, con cadenza semestrale, un report in formato elettronico, contenente i dati relativi agli ordini effettuati da ciascuna Azienda Sanitaria. Si riportano, a titolo esemplificativo, alcune informazioni che possono essere richieste con il suddetto report: 1) denominazione Amministrazione ordinante, 2) numero lotto, 3) n pezzi ordinati, 4) valore della fornitura.

Art. 22 – Cessione del credito

Ai sensi dell'art.1260 2° comma del C.C. il contraente sottoscriverà nell'offerta economica, per accettazione, una clausola di espressa esclusione della cedibilità del credito. La cessione del credito, eventualmente effettuata in contrasto con la clausola di esclusione, oltre a generare responsabilità contrattuale a carico del cedente, non potrà essere fatta valere dal cessionario al quale l'Azienda, entro 15 giorni dell'avvenuta formale notifica dell'atto di cessione, darà informazione della sussistenza della impossibilità ad accettare il subentro nella posizione creditoria. Nelle controversie derivanti da tali circostanze e per qualunque pretesa vantata dai soggetti che rivendicano diritti del cessionario, si conferma la competenza del Foro di Palermo.

Art. 23 - Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni

Il contraente, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto. Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

- a) telefax presso i rispettivi numeri telefonici indicati dalle parti nel contratto;
- b) lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
- c) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 24 – Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e l'Azienda Sanitaria Capofila, per le specifiche attività contrattuali attribuite alla "Capofila" dall'articolo 2, sarà competente esclusivamente il Foro di Palermo. In caso di materie attribuite dal citato art. 2 alle singole Aziende Sanitarie, sarà competente esclusivamente il Foro territorialmente competente, ove ha sede legale la singola Azienda Sanitaria interessata.

Art. 25 – Clausole finali

La presente lettera di invito è scaricabile dal sito www.villasofia.it. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 D.Lgs. n. 163/2006 il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Lupo Antonina. Per eventuali chiarimenti codesta spettabile ditta potrà rivolgersi all'U.O.C. Appalti e Forniture dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello (Tel. 091/7808312 - 3349096957 D.ssa Lupo Antonina) ovvero inoltrando e mail all'indirizzo di posta elettronica antonella.lupo@yahoo.it. Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

F.to IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO
D.ssa Antonina Lupo

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196

La presente comunicazione è volta a rendere noto che i trattamenti di dati effettuati dalla scrivente si svolgono in conformità al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali", il quale prevede la tutela delle persone fisiche e giuridiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 l'Azienda Ospedaliera "V. Cervello" di Palermo, comunica quanto segue:

1. Il trattamento cui saranno sottoposti i Suoi dati personali comuni – dati da Lei resi in occasione della stipula del contratto o in fase precontrattuale, in occasione dell'ordine o della fatturazione del prodotto da Lei fornitoci ha la finalità di provvedere alla corresponsione dell'importo dovutoLe, alla stesura delle scritture contabili ed ai connessi adempimenti di legge e di contratto.
2. Il trattamento sarà effettuato con e senza l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall'art. 11 del D.Lgs. 196/03, tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a) D.Lgs. 196/03 e necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione ai soggetti di cui al successivo punto 3 della presente informativa e comunque con l'osservanza delle misure minime cautelative della sicurezza e riservatezza dei dati previste dalla normativa vigente.
3. I dati personali relativi al trattamento in questione verranno comunicati:
 - a) A soggetti cui la facoltà di accedere ai Suoi dati sia riconosciuta da disposizioni di legge, di regolamento, da norme comunitarie, da procedure e istruzioni operative interne.
 - b) A professionisti incaricati dell'elaborazione dei dati ai fini della corresponsione del compenso dovutoLe e delle registrazioni contabili;
 - c) Agli Istituti di Credito, al fine di effettuare l'accredito del compenso dovutoLe.
4. Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria. L'eventuale parziale o totale rifiuto del consenso comporterà, pertanto, l'impossibilità di perseguire la sopra richiamata finalità.
5. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati, nonché il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento facendone esplicita richiesta al sotto citato Responsabile del trattamento.
6. Responsabile del trattamento, per questa Azienda Ospedaliera, è la Dr.ssa Lupo Antonina — U.O.C. Appalti e Forniture – tel. n. 091 7808312, fax n. 091 7808394, e-mail antonella.lupo@yahoo.it

Allegati:

ALLEGATO " A " schema di offerta da restituire compilata e firmata;

ALLEGATO " B " modello per le dichiarazioni rilasciate dalle imprese in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara da restituire compilato e firmato.

SCHEMA DI OFFERTA
(da ritornare compilata e firmata)

OGGETTO: FORNITURA ANNUALE REGIONALE SPECIALITA' MEDICINALI – 5° STEP

Io sottoscritto nato a
 il in qualità di titolare o legale
 rappresentante dell'Impresa
 Partita I.V.A. codice fiscale
 (sia la partita I.V.A. che il codice fiscale si riferiscono
 all'Impresa partecipante) con sede amministrativa in
 Via/C.so/P.za.....
 telefono.....
 fax.....con sede legale in.....
 Via/C.so/P.za
 telefono..... fax..... e-mail

DICHIARA

di essere disposto di offrire i prezzi (in cifre e in lettere) indicati nelle tabelle allegate alla presente offerta.
 Inoltre, dichiara inoltre:

- ◆ che la presente offerta economica è giudicata remunerativa ed irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;
- ◆ che la presente offerta economica è omnicomprensiva ed è stata formulata tenendo conto delle modalità di svolgimento della fornitura indicate nel Capitolato speciale d'appalto;
- ◆ che la presente offerta economica è stata formulata tenendo conto delle disposizioni contenute nel C.C.N.L. di categoria e degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.

li

Firma leggibile
 del rappresentante legale dell'Impresa
 e timbro dell'Impresa (1)

SCHEMA DI OFFERTA
(da ritornare compilata e firmata)

OGGETTO: FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALE _____

Io sottoscritto nato a il in qualità di titolare o legale rappresentante dell'Impresa

..... Partita I.V.A. codice fiscale (sia la partita I.V.A. che il codice fiscale si riferiscono all'Impresa partecipante) con sede amministrativa in Via/C.so/P.za.....

..... telefono.....

fax..... con sede legale in.....

..... Via/C.so/P.za

..... telefono..... fax..... e-mail

DICHIARA

di essere disposto di offrire i prezzi (in cifre e in lettere) indicati nelle tabelle allegate alla presente offerta.

Inoltre, dichiara inoltre:

- ◆ che la presente offerta economica è giudicata remunerativa ed irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;
- ◆ che la presente offerta economica è omnicomprensiva ed è stata formulata tenendo conto delle modalità di svolgimento della fornitura indicate nella presente lettera di invito;
- ◆ che la presente offerta economica è stata formulata tenendo conto delle disposizioni contenute nel C.C.N.L. di categoria e degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.

Firma leggibile
del rappresentante legale dell'Impresa
e timbro dell'Impresa (1)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1) Firma per esteso e leggibile.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000 RILASCIATA DALLE IMPRESE
CANDIDATE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ANNUALE REGIONALE
SPECIALITA’ MEDICINALI – 5° STEP

Il sottoscritto _____ nat_____ a _____

il _____ nella sua qualità di (barrare la voce che interessa):

- titolare *(per le imprese individuali)*
- legale rappresentante
- socio *(per le società in nome collettivo)*
- socio accomandatario *(per le società in accomandita semplice)*
- amministratore munito di poteri di rappresentanza *(per gli altri tipi di società)*
- direttore tecnico *(per le imprese individuali, le società di persone e gli altri tipi di società sopra elencati)*
- il socio unico in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società
- il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di

Società dell’impresa/società/altro soggetto _____

con sede legale in _____ via/piazza _____

codice fiscale _____

partita I.V.A. _____,

- AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI POSSO ANDARE INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA H), DEL D.LGS. N. 163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI;
- CONSAPEVOLE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000, DELLA RESPONSABILITÀ E DELLE CONSEGUENZE CIVILI E PENALI PREVISTE IN CASO DI RILASCIO DI DICHIARAZIONI MENDACI E/O FORMAZIONE DI ATTI FALSI E/O USO DEGLI STESSI;
- CONSAPEVOLE CHE, QUALORA FOSSE ACCERTATA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 71 E 75 DEL DPR 445/2000, LA NON VERIDICITÀ DEL CONTENUTO DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE, L’IMPRESA VERRÀ ESCLUSA DALLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA QUALE È RILASCIATA O, SE RISULTATA AGGIUDICATARIA, DECADRÀ DALLA AGGIUDICAZIONE MEDESIMA;

DICHIARA

- 1) che la società/impresa/altro soggetto, che rappresenta, non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- 2) che nei confronti del sottoscritto non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- 3) che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- 4) che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato per reati di partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, così come definiti dagli atti comunitari citati dall'art. 45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- 5) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- 6) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- 7) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- 8) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- 9) che nei confronti del sottoscritto, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'[articolo 7, comma 10](#), per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- 10) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti:

INPS di (indirizzo completo).....

n. matricola Posizione assicurativa Fax.....

Estremi ultimo versamento:.....

INAIL di (indirizzo completo).....

n. matricola Posizione assicurativa n..... Fax.....

Estremi ultimo versamento:.....

- 11) che la società/impresa/altro soggetto, che rappresenta, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla [legge 12 marzo 1999, n. 68](#);

12) che nei confronti del sottoscritto non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231](#) o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008

13) che, pur essendo stata vittima dei reati previsti e puniti dagli [articoli 317 e 629 del codice penale](#) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulta aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'[articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'[articolo 6](#), la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

14) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

A tale scopo il sottoscritto allega una delle seguenti dichiarazioni:

A) dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

B) dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

C) dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

15) che nei confronti del sottoscritto sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.c., per i seguenti reati (riportare tutti i provvedimenti di condanna, tra quelli sopra menzionati, emessi a carico del soggetto sottoscrittore, compresi quelli per i quali sia stato previsto il beneficio della non menzione, ed i reati in relazione ai quali i provvedimenti stessi sono stati emessi):

16) che la società/impresa/altro soggetto, che rappresenta, ha preso esatta e completa conoscenza delle modalità con le quali si deve svolgere la fornitura fissata nel capitolato speciale nonché di aver valutato, nella determinazione dei prezzi, tutti gli oneri di qualunque natura e specie che dovrà sostenere per assicurare il perfetto espletamento della fornitura alle condizioni e con le modalità fissate nel capitolato speciale;

17) che la società/impresa/altro soggetto, che rappresenta, è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di _____ per l'attività richiesta con la presente procedura di gara;

18) che le persone autorizzate alla firma per l'esercizio della società/impresa/altro soggetto, che rappresenta, in base agli atti depositati presso la Camera di Commercio medesima, sono:

a) Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Residenza

Incarico Societario.....

b) Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Residenza

Incarico Societario.....

c) Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Residenza

Incarico Societario.....

d) Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Residenza

Incarico Societario.....

DICHIARA INOLTRE

1a) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento di gara ed in caso di aggiudicazione per la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della presente, il consenso al trattamento dei propri dati;

1b) che ha preso conoscenza ed ha tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, delle condizioni contrattuali, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, delle condizioni di lavoro, degli obblighi in materia di previdenza ed assistenza e dei conseguenti oneri a carico dell'azienda;

1c) che, con riferimento alla presente gara, non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 81 e seguenti del Trattato CE e artt. 2 e seguenti della Legge n. 287/1990 e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;

1d) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all'articolo 1-bis comma 14 della Legge 18.10.2001, n. 383 ovvero di essersi avvalso degli stessi e di aver concluso il periodo di emersione (*eliminare la dizione che non interessa*);

1e) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

1f) di aver preso piena conoscenza delle condizioni locali, nonché degli allegati, capitolati, etc....., riconoscendo che la fornitura da attuarsi rimane così perfettamente individuata in ogni sua parte e di accettare tutte le condizioni che regolano la fornitura;

1g) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze per lo svolgimento della fornitura oggetto della procedura e di impegnarsi a comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante le eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni e licenze di cui sopra;

1h) che la fornitura in questione sarà svolta nella totale conformità delle vigenti normative in materia;

1i) di essere a conoscenza che l'Azienda Ospedaliera si riserva di procedere d'ufficio a verifiche anche a campione in ordine alla veridicità delle presenti dichiarazioni;

1l) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla gara o, se risultata aggiudicataria, decadrà dall'aggiudicazione medesima, che verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione o della documentazione presentata fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dall'Azienda Ospedaliera, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.;

1m) di dare atto che l'offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza e che conformerà il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara allo scopo di limitare o escludere la concorrenza;

1n) di impegnarsi, pena il recesso del contratto, a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione, o condizionamento di natura criminale;

1o) di prendere atto che qualora le insufficienze, le inadempienze, la violazione totale o parziale delle condizioni e degli obblighi contrattuali dovessero rivestire carattere di tale gravità da compromettere la funzionalità della fornitura, l'Azienda Ospedaliera dovrà affidarne la prosecuzione ad altri. La risoluzione del contratto per una delle cause sopracitate comporterà l'incameramento della cauzione e la richiesta del risarcimento delle maggiori spese sostenute dall'Azienda Ospedaliera per assicurare la fornitura, anche senza il ricorso a procedura concorsuale per la scelta del contraente. Oltre i casi in cui, ope legis, è previsto lo scioglimento del contratto, questa Azienda Ospedaliera recederà in qualsiasi tempo dal contratto o revocherà l'autorizzazione della fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11 comma 3 del D.P.R.- 03/06/98 n. 252.

Letto, confermato e sottoscritto

Località e data

Firma del legale rappresentante dell'Impresa

e timbro dell'impresa

.....

Ovvero, nel caso in cui il dichiarante non sia il legale rappresentante dell'Impresa,

Località e data

Timbro della Impresa/Società/Altro soggetto

Firma del dichiarante

.....

N.B.- Le suindicate dichiarazioni devono essere rese, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 ed smi nonché ai sensi dell'art. 4 del D.L. 70 del 13.5.11, dal Legale Rappresentante dell'Impresa/Ditta/Società o altro Soggetto, nonché dal titolare e dal/dai direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale, da tutti i soci e dal/dai direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dal/dai direttore/i tecnico/i in caso di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal/dai direttore/i tecnico/i se si tratta di altro tipo di società.

Tutte le dichiarazioni, riferite al singolo soggetto dichiarante, vanno rese da tutti i suindicati soggetti.

Le dichiarazioni rese, invece, per conto ed in rappresentanza della Impresa, Società, Ditta e riferite a quest'ultima, devono essere rese solo dal Legale Rappresentante della stessa.

Al presente modello deve essere allegata copia fotostatica, fronte/retro, di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore del modello stesso.